

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE D'ARGINE E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE/ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO _____ PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI QUALIFICAZIONE A FAVORE DEL BENESSERE DI BAMBINI/E E FAMIGLIE ISCRITTI AI NIDI E ALLE SCUOLE D'INFANZIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE IN OTTICA PARTECIPATA, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024-2025, 2025-2026 E 2026-2027.

Richiamato

l'atto costitutivo dell'Unione delle Terre d'Argine Protocollo n. 28795 del 29/05/2016 tra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera;

richiamate altresì

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.;
- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, per quanto ancora vigente ed applicabile;
- la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, per quanto ancora vigente e applicabile;
- il D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. e ii.;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, con particolare riferimento al Titolo VII “Dei rapporti con gli Enti pubblici” ed in particolare l’articolo 56 “Convenzioni”;
- il Decreto Ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 con il quale sono state adottate le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), con particolare riferimento al p.to 4 “Le Convenzioni con APS e ODV”;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 30 giugno 2014, n. 8 “Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. istituzione della giornata della cittadinanza solidale”;
- la Legge Regionale n. 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 2000”;

richiamati in particolare

- la deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 15 del 27/09/2021, ad oggetto “Approvazione del “Patto per la Scuola” del territorio dell'Unione Terre d'Argine - anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025”, e nello specifico:

- Art. 6 – Il sistema integrato territoriale di educazione e di istruzione (0-6 anni)
- Art. 13 – Le politiche per l’arricchimento e la qualificazione dell’offerta formativa, per la valorizzazione delle eccellenze e del merito
- Art. 17 – La qualità del sistema scolastico integrato: formazione, aggiornamento e documentazione, nuove metodologie, continuità educativa e didattica, partecipazione delle famiglie

- il "Progetto pedagogico dei servizi 0/6" dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 114 del 17/12/2023;

richiamati infine:

- il "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati", approvato con deliberazione Consiliare del Comune di Carpi n. 6 del 2.2.1995 e successive modificazioni e in particolare, per coerenza rispetto all'oggetto della presente convenzione: l'art. 8, "Aree di intervento"; l'art. 12 "Modalità di erogazione dei finanziamenti e benefici"; l'art. 15 "Condizioni generali di erogazione";

- il Regolamento "Agente speciale 006 - Come una comunità può essere agente della qualità nei servizi educativi 0/6 anni" Approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 40 del 14/12/2016 il quale specifica che *"L'Unione Terre d'Argine promuove il miglioramento della qualità dell'esperienza educativa dei bambini e delle bambine nei servizi 0-6 anni, attraverso forme di collaborazione fra Amministrazione e Comunità estendendo l'ambiente dell'apprendimento e del benessere socio-educativo al contesto-comunità"*;

premesso che

- l'Unione delle Terre d'Argine riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e intende promuovere l'apporto originale dell'associazionismo per il perseguimento di finalità di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";

- l'Unione ha pubblicato l' "Avviso per l'acquisizione di candidature da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, ai sensi del decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), finalizzata alla stipula di una convenzione con l'Unione delle Terre d'Argine avente ad oggetto lo svolgimento di attività di miglioramento della qualità dell'esperienza educativa dei bambini e delle bambine iscritti ai nidi e alle scuole d'infanzia nel territorio dell'Unione delle Terre d'Argine in ottica partecipata, per gli anni educativi 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027.", approvato con Determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/____;

- con Determinazione n. ____ del __/__/____, l'Unione, in esito alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute e delle relative proposte progettuali, ha ritenuto idonea ed adeguata la Proposta presentata dall'Organizzazione di volontariato/Associazione di Promozione Sociale _____ in particolare relativamente ai fabbisogni espressi al fine della stipula della convenzione;

l'anno 2024, data del protocollo finale,

tra

L'Unione delle Terre d'Argine, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "Unione", con sede legale e domicilio fiscale a Carpi (MO) - Corso Alberto Pio 91, 41012, P. Iva 03069890360, nella persona della Dirigente del Settore Servizi Educativi e Istruzione, Dott. Francesco Scaringella, nato a

_____ il __/__/____ C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione stessa, la quale, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, interviene e sottoscrive il presente atto, e, esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza dell'Unione medesima;

e

L'Organizzazione di volontariato/Associazione di promozione sociale _____, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "Associazione", con sede legale e domicilio fiscale a _____, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore _____, nella persona di _____, nato a _____ (__) il __/__/____, C.F. _____, il quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza dell'Organizzazione medesima;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Premesse

I richiami e le premesse alla presente convenzione nonché tutti gli atti e i documenti in essa richiamati, ancorché non materialmente allegati alla stessa, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

Art. 2 – Finalità e contenuti

1. Finalità principale della presente convenzione è quella di favorire la realizzazione di progetti/interventi destinati ai bambini/e, le famiglie e i cittadini residenti nei comuni dell'Unione delle Terre d'Argine che vogliano partecipare alle attività proposte, per favorire il benessere dei singoli e della comunità.
2. Nell'ottica della facilitazione di un sistema integrato di interventi e servizi educativi, l'Unione intende ampliare, nell'ambito del proprio territorio, l'offerta e l'opportunità di azioni volte a migliorare la qualità dell'esperienza educativa dei servizi 0-6 che possono riguardare la cura dei luoghi (qualità e disponibilità di spazi, attrezzature, strumenti) e la cura della comunità (attivazione e interconnessione di risorse sociali e culturali).
3. In particolare, in coerenza con i vigenti "Regolamenti" richiamato in premessa, l'Unione intende promuovere il miglioramento della qualità dell'esperienza educativa dei bambini e delle bambine nei servizi 0-6 anni attraverso forme di collaborazione fra Amministrazione e Comunità estendendo l'ambiente dell'apprendimento e del benessere socio-educativo al contesto-comunità.

Art. 3 – Oggetto

1. Oggetto della presente Convenzione è la regolamentazione del rapporto di collaborazione tra l'Unione delle Terre d'Argine e l'Organizzazione di volontariato/Associazione di Promozione Sociale _____ finalizzato alla realizzazione di progetti/interventi di qualificazione dell'offerta formativa e dell'esperienza educativa di bambini/e 0/6 e famiglie/cittadini che abitano

nell'Unione Terre d'Argine e che possono essere iscritti nei nidi e nelle scuole dell'infanzia dell'Unione Terre d'Argine indicati nell'allegata "Proposta progettuale" (Allegato A), d'ora in poi anche "Proposta", che, sottoscritta dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione, si intende facente parte integrante e sostanziale della convenzione mediante deposito nel relativo fascicolo contrattuale, agli atti dell'Unione. Tale documento qui si intende integralmente riportato e trascritto e le parti dichiarano di conoscerlo ed accettarlo con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. La presente Convenzione disciplina i rapporti, i patti e le condizioni intercorrenti tra l'Unione e l'Associazione per la realizzazione di progetti/interventi che riguardano la cura dei luoghi (qualità e disponibilità di spazi, attrezzature, strumenti) e la cura della comunità (attivazione e interconnessione di risorse sociali e culturali) meglio specificati nell'allegata "Proposta progettuale".

Art. 4 – Durata

1. La presente convenzione ha durata per gli anni educativi 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, pertanto per tre anni educativi. Le attività dovranno concludersi entro il 31/08/2027.

2. (se il caso) Si dà atto che il progetto e le attività convenzionate sono iniziate nelle more della stipula della presente convenzione, come risulta nell'apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 5 – Organizzazione delle attività e modalità di coordinamento

1. L'Associazione provvederà alla realizzazione degli interventi di qualificazione dell'offerta formativa nei nidi e nelle scuole d'infanzia, nelle forme e con le modalità di cui alla presente convenzione, in ordine all'allegata "Proposta progettuale" e dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione della stessa proposta.

2. L'Associazione si impegna, per tutta la durata della convenzione, a garantire lo svolgimento delle attività per la realizzazione degli interventi, sulla base della proposta stessa, utilizzando prevalentemente i propri soci volontari e, prioritariamente, quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dagli interventi.

3. Ai fini del coordinamento degli interventi, i referenti della gestione del progetto sono individuati:

- per l'Unione, nel Dirigente del 5° Settore Servizi e
educativi e istruzione Francesco Scaringella e/o suo delegato;
- per l'Associazione, in _____.

4. I referenti di cui sopra:

- a. all'inizio delle attività predispongono il programma operativo per la realizzazione dell'allegata "Proposta";
- b. entro il mese di ottobre di ciascuno degli anni scolastici di validità della convenzione, concordano l'adattamento/aggiornamento, per lo specifico anno, della proposta progettuale presentata e allegata alla presente convenzione, anche sulla base del calendario dell'anno scolastico predisposto dall'Unione delle Terre d'Argine;
- c. vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- d. verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici;
- e. offrono la massima reciproca disponibilità per una fattiva interazione tra l'Unione e l'Associazione;

f. qualora le attività concordate si svolgessero all'interno dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, sarà necessaria un'autorizzazione da parte del legale rappresentante della struttura o loro delegato.

Art. 6 – Impegni delle parti

1. L'Associazione:

- A. s'impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo di durata della convenzione;
- B. s'impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al referente dell'Unione, individuato ai sensi dell'articolo precedente, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- C. s'impegna a curare la gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi dei progetti/interventi oggetto della presente convenzione, mettendo a disposizione tutte le risorse organizzative e strumentali indicate nella "Proposta progettuale";
- D. è tenuta ad osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia;
- E. assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e si obbliga, tra l'altro, ad osservare, se applicabili, le norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti nonché il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione;
- F. comunica, a inizio del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, alla luce di quanto descritto nell'allegata "Proposta progettuale", aggiornando annualmente la comunicazione inviata.

2. L'Unione è tenuta a comunicare immediatamente ai referenti dell'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto e/o sulla validità della presente convenzione.

3. Qualora il progetto presentato dall'Associazione presenti aspetti ritenuti carenti dalla Commissione di valutazione, l'Unione si riserva la facoltà di chiedere opportune modifiche, anche subordinando ad esse il perdurare della presente convenzione, sulla base di quanto previsto all'art. 17. LE stesse valutazioni si applicheranno anche nel corso di validità della convenzione stessa, in base agli aggiornamenti delle attività ad inizio di ogni anno educativo.

Art. 7 – Codice di Comportamento

1. L'Associazione, con riferimento alle attività oggetto della presenta Convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri soci, volontari, collaboratori, a qualsiasi titolo, e agli eventuali dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione, approvato con Delibera di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 3 del 22.01.2014 ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici".

2. La violazione degli obblighi suddetti costituisce causa di risoluzione della convenzione.

Art. 8 – Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi/progetti/attività: i bambini/e, le famiglie e i cittadini residenti nei comuni dell'Unione delle Terre d'Argine che vogliono partecipare alle attività proposte, oltre agli insegnanti e agli educatori che operano nel territorio dell'Unione.
2. Gli interventi vengono di norma effettuati all'interno dell'ambito territoriale dei Comuni dell'Unione, ma possono essere effettuati oltre il limite territoriale dell'Unione compatibilmente con gli obiettivi delle attività previste e incluse nella "Proposta progettuale".

Art. 9 – Volontari ed operatori

1. L'Associazione garantisce che tutti i volontari e gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle conoscenze tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse.
2. I volontari che svolgeranno attività a contatto con i minori dovranno possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente riferita ai servizi educativi per la prima infanzia con riferimento ai requisiti di moralità e alle cause ostative allo svolgimento delle attività stesse. Al momento di stipula della presente convenzione, si richiama quanto previsto al Paragrafo 1.7 dell'Allegato A "Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia" della Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1564/2017 che prevede:

- *"Prerequisito essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento di tutte le tipologie di servizio per la prima infanzia, è la garanzia dell'assenza, relativamente sia al personale educativo che a quello ausiliario, delle condizioni ostative previste dalla legge statale 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" la quale prevede che "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 600 septies c.p.[delitti contro la personalità individuale, tra i quali sono previsti, tra gli altri, il delitto di pornografia minorile, o delitti di violenza sessuale nei confronti di minorenni ndr] comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".*

- *Fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento al fatto di non aver riportato condanna con sentenza definitiva per reati contro la persona e per i reati di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi) o 610 c.p. (violenza privata).*

- *L'intervenuta riabilitazione o il verificarsi di una diversa causa di estinzione della pena che comporti anche l'estinzione degli effetti penali della condanna, in ogni caso, è condizione per il riconoscimento delle idonee qualità morali ai fini della presente direttiva.*

- *Ai sensi di quanto previsto all'art. 445, comma 1bis del codice di procedura penale si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.*

- *Si ricorda inoltre che il D.lgs. 4 marzo 2014, n.39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" stabilisce l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-*

undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.””;

Art. 10 – Attrezzature

1. Per lo svolgimento degli interventi di cui alla presente convenzione, l'Associazione mette a disposizione ogni attrezzatura e risorsa necessaria all'espletamento delle attività e al raggiungimento degli obiettivi.
2. Per l'esclusivo svolgimento degli interventi di cui alla presente convenzione a fronte di specifiche necessità, l'Unione si riserva la facoltà di mettere a disposizione dell'Associazione proprie risorse strumentali/organizzative e luoghi come definito dal “Protocollo per la partecipazione e collaborazione tra famiglie e servizi 0/6 dell'Unione Terre d'Argine” (approvato con Delibera di Giunta Unione n. 25 del 22/03/2013 e aggiornato con Delibera di Giunta Unione n. 135 del 07/12/2016) e parte integrante del Regolamento “Agente speciale 006 - Come una comunità può essere agente della qualità nei servizi educativi 0/6 anni” (approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 40 del 14/12/2016). Tali eventualità dovranno comunque essere concordate, nei tempi e nelle modalità, tra i referenti di cui all'Art. 5 e sottoscritte con accordi formali tra le parti.
3. Le attrezzature/arredi oggetto di interventi/attività/missioni che vengono acquistati dall'Associazione e collocati nei luoghi di nido e/o scuole di proprietà dell'Unione o dei Comuni nel corso di svolgimento della Convenzione si considerano a tutti gli effetti donati previo espletamento delle procedure necessarie nel patrimonio dell'Unione delle Terre d'Argine.
4. Le attrezzature/arredi oggetto di intervento presso i nidi e/o le scuole dell'infanzia comunali dovranno rispondere ai requisiti della normativa vigente al momento dello svolgimento dell'attività; al momento della stipula della presente convenzione, con riferimento ai servizi educativi si richiamano i requisiti e gli standard previsti dall'Allegato A “Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia” della Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1564/2017; con riferimento alle scuole dell'infanzia si richiama la principale normativa di riferimento in materia di scuole di infanzia statali e paritarie: D.lgs n. 297 del 1994; DPR n. 89 del 2009; DPR n. 81 del 2009, la Legge n. 62 del 10 marzo 2022, gli Orientamenti nazionali scuole di infanzia: DM n. 254 del 2012 “Indicazioni nazionali per il curriculum” aggiornate con nota MIUR prot. n. 3645 del 1/3/2018, oltre alle “Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 anni” approvate con DM n. 334 del 2021.
5. L'Unione, tramite propri organismi tecnici o dei comuni che ne fanno parte, si riserva di effettuare controlli, sopralluoghi e verifiche sulle attività intraprese negli spazi pubblici; l'Associazione avrà inoltre il compito di richiedere tutte le opportune autorizzazioni agli uffici competenti.

Art. 11 – Responsabilità e coperture assicurative

1. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti/destinatari degli interventi e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.
2. L'Associazione garantisce che tutti i volontari, gli operatori e i soggetti comunque inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione, siano coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
3. L'Associazione mantiene in essere, per tutta la durata della presente convenzione, la seguente polizza:
_____.

4. L'Associazione dovrà garantire la continuità della copertura assicurativa per l'intera durata della convenzione. E' obbligo ed onere dell'Organizzazione/Associazione, alle scadenze delle polizze, procedere al loro rinnovo, in modo da garantire senza soluzione di continuità le coperture assicurative delle attività.
5. L'Associazione assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione. L'Associazione s'intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Unione, anche in sede giudiziale, per infortuni e per qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a propri volontari / dipendenti / collaboratori, a proprie attrezzature e/o a terzi, in genere, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti/destinatari degli interventi), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti/destinatari degli interventi) o a cose, dall'attività dei propri volontari / dipendenti / collaboratori, in relazione agli interventi della presente convenzione, a qualsiasi titolo, così come per il verificarsi di qualsiasi infortunio, diretto e indiretto.
6. L'Associazione risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell'espletamento degli interventi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare. L'Associazione assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strumenti ed attrezzature, a carico della stessa.
7. L'Unione è completamente sollevata da ogni responsabilità e non risponde per i danni/infortuni che dovessero verificarsi in alcuna fase delle attività, incluse le attività connesse. L'Unione rimane pertanto esentata da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.
8. In caso di incidente e/o altre problematiche che si verificassero durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione l'Associazione si impegna a segnalare tempestivamente all'Unione l'accaduto.

Art. 12 – Importo e spese ammissibili

1. L'importo massimo stimato, erogabile per le attività contenute nella presente convenzione, per l'intera durata della stessa, è pari a € 73.242,00. L'importo massimo stimato potrà essere soggetto ad eventuali variazioni, nel corso di durata della convenzione, sulla base degli interventi effettuati, nel rispetto dei limiti oggettivi delle risorse di bilancio dell'Unione e delle capacità tecniche dell'Associazione.
2. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute, relative esclusivamente agli interventi di cui alla presente convenzione, sarà erogato per un importo massimo stimato, per ogni anno educativo, di € 24.414,00.
3. Nel rispetto dell'art. 56 del Codice del Terzo settore richiamato in premessa, per la realizzazione degli interventi/attività di cui alla presente convenzione e meglio descritti nell'allegata "Proposta progettuale", l'Unione si impegna a rimborsare all'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate "*con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione*", nei limiti delle risorse economiche stanziata a tale fine nel bilancio dell'Unione, in relazione alle esigenze e alle risorse proprie di ogni territorio. In particolare, all'Associazione verranno rimborsate, limitatamente alla quota parte imputabile alle attività, le spese relative a:
 - oneri relativi alle spese assicurative, ex art. 18 del CTS;
 - rimborsi spese vive e documentate dei volontari;
 - costi relativi a collaboratori, esperti e/o formatori impiegati nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione;

- spese relative a formazione di volontari e collaboratori;
- spese per abbigliamento, sicurezza;
- spese gestionali (affitti, utenze, manutenzioni ordinarie, sanificazioni. ecc.);
- acquisto attrezzature e beni strumentali;
- altre eventuali spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, entro i termini di legge;
- costi indiretti: l'Unione si impegna inoltre a riconoscere all'Associazione anche il rimborso dei costi indiretti, cioè di quella quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione (es costi amministrativi), che non possono superare il 50% della somma dei rimborsi precedenti.

Art. 13 - Rimborsi

1. L'Associazione si impegna a trasmettere all'Unione, per ognuno degli anni scolastici di valenza della presente convenzione, apposita rendicontazione delle spese effettivamente sostenute riferite alle attività svolte, dal quale si evincano con chiarezza tutte le spese documentabili. Il rendiconto dovrà essere presentato, annualmente, entro il mese di luglio.

2. Le parti concordano che l'Unione rimborsi all'Associazione le spese rientranti nell'elenco di cui all'art. 12, su presentazione di nota giustificativa delle spese sostenute, di norma entro trenta giorni dalla presentazione (data protocollo) delle relative note e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla presentazione delle stesse, fatti salvi i controlli che l'Unione si riserva di fare sui giustificativi presentati.

3. Per ogni anno educativo di durata della presente convenzione, l'Unione si impegna a erogare all'Associazione, entro il mese di dicembre, un acconto, pari al 40% dell'importo massimo annuo stimato. Il saldo sarà erogato annualmente esclusivamente a seguito delle rendicontazioni presentate dall'associazione secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo (rendicontazione da presentare entro il mese di luglio), e sulla base delle stesse. In ogni caso la somma della quota erogata a titolo di acconto e della somma erogata a titolo di saldo da parte dell'Unione non potrà essere superiore al totale effettivamente rendicontato nel corso dell'anno educativo da parte dell'Associazione. In caso di mancata coerenza, nel periodo di riferimento, tra la somma prevista annualmente dall'Unione e le spese effettivamente sostenute dall'Associazione, si procederà nel seguente modo:

- qualora le spese sostenute e rendicontate per l'anno educativo siano superiori al rimborso massimo erogabile per ogni anno educativo, non sarà riconosciuta alcuna integrazione al rimborso stesso;
- qualora le spese sostenute e rendicontate per l'anno educativo siano inferiori al rimborso massimo erogabile per ogni anno educativo, sarà riconosciuta solo la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata;
- qualora le spese sostenute e rendicontate per l'anno educativo siano inferiori all'acconto di cui al comma 3, non sarà riconosciuto alcun rimborso a titolo di saldo; la quota riconosciuta in eccesso a titolo di acconto sarà decurtata dalla somma dell'anno educativo successivo; se tale evenienza dovesse accadere nell'ultimo anno di vigenza della convenzione, l'Associazione è tenuta a restituire all'Unione la maggior quota riconosciuta a titolo di acconto.

4. L'Associazione si impegna a fornire la documentazione probatoria delle spese sostenute che sarà richiesta dall'Unione, al fine di erogazione del contributo. I rimborsi per i volontari dovranno essere certificati mediante *timesheet* e ricevute di pagamento. Ogni acquisto deve essere giustificato da apposita fattura con relativa quietanza di pagamento; la fattura dovrà essere riconducibile alle attività del presente avviso.

5. Ai fini della rendicontazione, non verranno considerate le spese sostenute dall'Associazione già eventualmente coperte da finanziamenti ricevuti da altri enti pubblici (esclusione del doppio

finanziamento). Annualmente, in fase di presentazione delle rendicontazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'Associazione presenterà apposita autodichiarazione in merito all'assenza di doppio finanziamento.

6. L'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dall'Unione, costituisce il massimo importo erogabile e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 14 – Divieto di cessione

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Unione. È fatto divieto di affidare totalmente o anche parzialmente le attività di cui alla presente convenzione a soggetti terzi, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati nell'allegata "Proposta progettuale", pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Associazione assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Responsabile per l'Unione indicato all'art. 5, comma 3, le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 15 – Monitoraggio

1. L'Unione, in attuazione degli articoli 92 e 93 del Codice del Terzo Settore, assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'Associazione, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della presente Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate.

2. L'Unione avrà inoltre il compito di verificare che: (i) sia stato nominato il Coordinatore dell'Associazione; (ii) i volontari che svolgono l'attività siano stati assicurati dall'Associazione; (iii) le attività siano svolte secondo quanto previsto dalla proposta progettuale, fatte salve le modifiche concordate tra Unione e Associazione.

Art. 16 – Inadempienze

1. L'Associazione è responsabile dei progetti/ interventi di cui alla presente convenzione.

2. Qualora risultino all'Unione mancanze, inadempienze di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità dell'Associazione, così come inosservanze della proposta allegata e/o del presente atto, circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti, imputabili all'Associazione queste verranno contestate al Referente dell'Associazione. La contestazione avverrà, per iscritto, tramite PEC, con assegnazione di un termine per la relativa regolarizzazione non inferiore a 15 giorni e con facoltà di controdeduzione entro 10 giorni dal ricevimento dell'addebito.

3. Nel caso in cui le inadempienze non vengano risolte entro i termini indicati e/o le controdeduzioni non siano raccogliibili, l'Unione si riserva la facoltà di applicare il successivo art. 17, comma 2.

Art. 17 – Recesso e risoluzione

1. Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con almeno 30 giorni di anticipo, con rimborso delle spese sostenute per gli interventi effettuati fino alla data del recesso.
2. L'Unione si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in qualunque tempo, previa diffida scritta, inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con assegnazione di un termine per le eventuali deduzioni, senza alcun genere d'indennità per l'Associazione, qualora si fossero verificate da parte della stessa gravi o ripetute inadempienze, irregolarità, negligenze, attività e comportamenti non congrui e consoni agli scopi della presente convenzione, durante lo svolgimento dei progetti. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
 - b) inosservanza delle leggi in materia di Terzo Settore, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, per quanto applicabili;
 - c) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
 - d) sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di causa di forza maggiore o nel caso del venir meno dei finanziamenti Regionali e Statali che consentono lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
3. L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, per provata inadempienza da parte dell'Unione di impegni previsti nel presente atto.
4. In tutti i casi, con l'interruzione delle attività di cui alla presente convenzione, si interrompe l'impegno dell'Unione ad erogare i rimborsi previsti all'art. 13 ed è esclusa ogni eventuale richiesta di indennizzo da parte dell'Associazione.

Art. 18 – Sicurezza e riservatezza - Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) l'Unione tratta i dati dell'Associazione per le finalità previste nel presente atto da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per la gestione dell'atto, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. In qualunque momento l'Associazione potrà esercitare i diritti degli interessati di cui artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a privacy@terredargine.it. L'informativa estesa è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente oppure può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure contattando l'Ente ai propri recapiti. Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it.
2. Le parti restano Titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

3. L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Unione.
4. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.
5. L'obbligo di cui ai commi 2 e 3 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
6. L'Associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 2, 3 e 4 e risponde nei confronti dell'Unione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
7. L'Associazione può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Unione.
8. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 2 a 7, l'Unione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione, fermo restando che l'Associazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
9. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Unione attinente le procedure adottate dall'Associazione in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.
10. L'Associazione non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Unione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Ente.

Art. 19 - Controversie

1. Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione che non si potesse dirimere consensualmente sarà deferita, per competenza, al Tribunale di Modena.

Art. 20 – Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

1. Il presente atto viene sottoscritto in assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 102/E del 19 Novembre 2014 (obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto dall'art. 25 co. 5 della Legge n. 133/1999 anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro). L'inadempienza dell'obbligo di tracciabilità comporterà la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile.
2. E' compito dell'Associazione, inoltre, il rispetto degli adempimenti di cui alla L. 124 del 2017, che all'art. 1, commi da 125 a 128, stabilisce che i beneficiari di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, provvedano agli obblighi di pubblicazione previsti dalle stesse disposizioni. Non devono

essere pubblicati importi inferiori complessivamente a € 10.000,00 e si deve fare riferimento al criterio contabile di cassa.

Art. 22 - Spese contrattuali e registrazione

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017. 2. Il presente atto redatto mediante scrittura privata è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, della Parte II della Tariffa del DPR 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 23 – Allegati alla presente convenzione

1. Fa parte integrante della presente convenzione il seguente allegato: Allegato A – Proposta progettuale presentata dall'Associazione;

Art. 24 – Rinvio

1. Per tutto quanto qui non previsto e normato, Unione e l'Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Letto, approvato e sottoscritto

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE
Il Dirigente

PER L'ASSOCIAZIONE
